

## Delibera n° 774

Estratto del processo verbale della seduta del  
**29 maggio 2020**

**oggetto:**

LR 9/2020, ART 17 - LINEE GUIDA PER L'ADOZIONE DI PIANI TERRITORIALI PER LA RIORGANIZZAZIONE E LE GESTIONE IN SICUREZZA DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI PER LA DISABILITÀ DAL RISCHIO DI CONTAGIO DA COVID-19. APPROVAZIONE PRELIMINARE.

<b>Massimiliano FEDRIGA</b>	Presidente	presente
<b>Riccardo RICCARDI</b>	Vice Presidente	presente
<b>Sergio Emidio BINI</b>	Assessore	presente
<b>Sebastiano CALLARI</b>	Assessore	presente
<b>Tiziana GIBELLI</b>	Assessore	presente
<b>Graziano PIZZIMENTI</b>	Assessore	presente
<b>Pierpaolo ROBERTI</b>	Assessore	presente
<b>Alessia ROSOLEN</b>	Assessore	presente
<b>Fabio SCOCCIMARRO</b>	Assessore	presente
<b>Stefano ZANNIER</b>	Assessore	presente
<b>Barbara ZILLI</b>	Assessore	presente

**Daniela IURI** Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

**Premesso** che l'emergenza epidemiologica in atto da COVID-19 ha comportato l'adozione di misure temporanee di sospensione dell'attività dei servizi semiresidenziali per le persone con disabilità nelle loro modalità standard di svolgimento, con ricorso a forme alternative di prestazione ai sensi dell'articolo 48 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27;

**Premesso** altresì che:

- l'articolo 8 del DPCM 26 aprile 2020 <<Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale>> aveva previsto l'adozione di piani territoriali per la riattivazione delle attività sospese, che assicurassero il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori e che tale disposizione è stata da ultimo riproposta nell'articolo 9 del DPCM 17 maggio 2020 << Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19>>;

- l'articolo 1 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante <<Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19>>, prevede al comma 1 che le regioni e le province autonome adottino piani di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale per rafforzare l'offerta sanitaria e sociosanitaria territoriale, onde fronteggiare l'emergenza epidemiologica soprattutto in fase di progressivo allentamento delle misure di distanziamento sociale;

**Richiamato** integralmente l'articolo 17 della legge regionale 18 maggio 2020, n. 9, recante <<Disposizioni urgenti in materia di autonomie locali, finanza locale, funzione pubblica, formazione, lavoro, cooperazione, ricerca e innovazione, salute e disabilità, rifinanziamento dell'articolo 5 della legge regionale 3/2020 recante misure a sostegno delle attività produttive>>, che dispone in ordine all'adozione di piani territoriali per la disabilità a protezione della salute dal contagio da COVID-19, predisposti dalle Aziende sanitarie in collaborazione con gli altri soggetti istituzionali coinvolti (enti gestori servizi disabilità, Servizi sociali dei Comuni e Servizi per l'integrazione lavorativa) in conformità agli indirizzi previamente formulati dalla Giunta regionale cui compete altresì provvedere all'approvazione dei piani territoriali medesimi;

**Considerato** in particolare il disposto del comma 2 del sopra citato articolo 17 in ordine ai contenuti dei piani oggetto degli indirizzi della Giunta regionale;

**Ritenuto** di provvedere a dare attuazione alla sopra richiamata disposizione di legge regionale, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 9 del DPCM 17 maggio 2020 e dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 34/2020;

**Vista** la Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502);

**Vista** la legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 <<Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 << Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate >>;

**Vista** la legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 <<Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 6/2006 e alla legge regionale 26/2015>>, con particolare riguardo ai principi e alle disposizioni del Capo I del Titolo II in materia di assistenza e integrazione sociosanitaria;

**Vista** la documentazione nazionale e regionale in materia di prevenzione e contenimento del contagio da COVID-19;

**Vista** l'Ordinanza contingibile e urgente n. 14/PC del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia recante <<Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019>> che al punto n. 25 ordina <<che sia consentito l'esercizio degli stage e dei tirocini extracurricolari nel territorio regionale in modalità in presenza a condizione che vi sia un'organizzazione degli spazi da parte del

soggetto ospitante tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione, contestualizzate al settore produttivo di riferimento e anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità>> con richiamo alla disciplina nazionale e regionale dei tirocini extracurricolari e alle cautele e condizioni di svolgimento;

**Visto** l'Allegato A), recante <<Linee guida per l'adozione di piani territoriali per la riorganizzazione e la gestione in sicurezza dei servizi e degli interventi per la disabilità dal rischio di contagio da COVID-19. Art. 17 della legge regionale 9/2020>>, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**Considerato** opportuno che si addivenga all'operatività dei piani territoriali nel più breve tempo possibile e valutato congruo che le Aziende sanitarie adempiano alla presentazione dei piani medesimi entro il termine del 30 giugno 2020, tenuto conto di quanto disposto dal comma 6 del precitato articolo 17 della legge regionale 9/2020 in ordine allo <<sviluppo incrementale delle prestazioni rese>> cui attenersi sino all'approvazione dei piani;

**Considerato** altresì opportuno prevedere che gli indirizzi regionali riportati nel sub Allegato A1) possano essere oggetto di revisione e aggiornamento, a cura della Direzione centrale competente, in relazione al sopravvenire di nuove conoscenze sulle modalità del contagio e sull'evoluzione dell'epidemia nonché di ulteriori disposizioni nazionali e regionali;

**Ritenuto** necessario adottare la presente deliberazione in via preliminare onde adempiere alle consultazioni di legge previste:

- dal combinato disposto degli articoli 8, comma 3, lettera d), e 11, comma 2, della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12, relativamente all'acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali (CAL);

- dall'articolo 13 bis della precitata legge regionale 41/1996, relativamente all'acquisizione del parere della Consulta regionale delle associazioni dei disabili;

**Su proposta** dell'Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità

**La Giunta regionale** all'unanimità

### **Delibera**

1. di approvare – in via preliminare - le <<Linee guida per l'adozione di piani territoriali per la riorganizzazione e la gestione in sicurezza dei servizi e degli interventi per la disabilità dal rischio di contagio da COVID-19. Art. 17 della legge regionale 9/2020>> di cui all'Allegato A) facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che la presente deliberazione, attuativa dell'articolo 17, comma 2, della legge regionale 9/2020, adempie altresì alle disposizioni dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 34/2020 e dell'articolo 9 del DPCM 17 maggio 2020 per quanto riguarda l'adozione dei piani ivi previsti, con riguardo all'offerta sociosanitaria territoriale per la disabilità;
3. di stabilire al 30 giugno 2020 il termine per la presentazione da parte delle Aziende sanitarie dei piani territoriali ai fini dell'approvazione;
4. di demandare alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità la revisione e l'aggiornamento delle indicazioni relative ai protocolli di sicurezza di cui al sub allegato A1) che si rendessero necessari in relazione al sopravvenire di nuove conoscenze sulle modalità del contagio e sull'evoluzione dell'epidemia nonché di ulteriori disposizioni nazionali e regionali;
5. di avviare l'iter per l'acquisizione dei seguenti pareri, riservandosi di deliberare in via definitiva ad avvenuta acquisizione degli stessi:
  - a) parere del CAL, ai sensi del combinato disposto degli articoli 8, comma 3, lettera b) e 11, comma 2, della legge regionale 12/2015;

b) parere della Consulta regionale delle associazioni dei disabili, ai sensi dell'articolo 13 bis della legge regionale 41/1996.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE